

COMUNE DI OFFAGNA

Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 data 31-05-2023	Oggetto: REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
--	---

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, Il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

PIERANTONI MARTINA	P	GUIDOBALDI FRANCESCO	P
GATTO STEFANO	P	ACCORRONI MATTIA	P
MARINELLI VALENTINA	P	IPPOLITI GIULIA	P
SABBATINI LUCA	P	DESIDERI ALESSANDRO	P
NASUTI STEFANIA	P	BREGAGNA TIZIANO	A
CAPITANI EZIO	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor CAPITANI EZIO in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Signor ULISSE ALBERTO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- il Ministro dell'Interno, con delibera del 19 aprile 2023, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 31, in data 25 ottobre 2017;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ascoltata la relazione del Sindaco e la successiva discussione;

Con voti favorevoli unanimi, palesamente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare il «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 39 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 4) Di dichiarare il presente atto, a seguito di separata votazione approvata all'unanimità dei votanti, immediatamente eseguibile

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
ULISSE ALBERTO

Il SINDACO
CAPITANI EZIO

(timbro)

Per il seguito di competenza copia di questa deliberazione è trasmessa a:

- () - Servizi demografici -Affari Generali
- () - Servizi finanziari
- () - Servizi tecnici
- (X) - Servizio delle Pubblicazioni
- () - _____

Pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetti di pubblicità legale,
visti gli atti d'Ufficio;
visto lo Statuto comunale,
visto l'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
visto l'articolo 125 del T.U. n. 267/2000,

attesta

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ed all'albo pretorio del Comune medesimo (registro pubblicazioni n.551.....).

Dalla residenza municipale, il 14-06-2023

(timbro) Il Responsabile delle Pubblicazioni

Visti gli atti d'Ufficio,

s i a t t e s t a

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 14-06-2023 al 29-06-2023 , ed inoltre

s i a t t e s t a

che la medesima deliberazione

- () - è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.
- () - è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, il _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
ULISSE ALBERTO

(timbro)



Comune di Offagna

**Regolamento Tassa sui
Rifiuti
(TARI)**

Art 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Soggetto attivo	5
Art. 3 - Presupposto.....	6
Art. 4 - Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti.....	7
Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	9
Art. 6 - Soggetti passivi	10
Art. 7 - Esclusioni	11
Art. 8 - Determinazione della superficie tassabile	13
Art. 9 - Determinazione della tariffa del tributo.....	14
Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali	15
Art. 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.....	16
Art. 12 - Piano economico-finanziario	17
Art. 13 - Articolazione delle tariffe del tributo	18
Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche.....	19
Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	20
Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche	21
Art. 17 - Obbligazione tributaria.....	22
Art. 18 - Mancato svolgimento del servizio	23
Art. 19 - Zone transitoriamente non servite dal porta a porta o prossimità	24
Art. 20 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	25
Art. 21 - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	26
Art. 22 - Altre agevolazioni	27
Art. 23 - Cumulo delle Riduzioni	28
Art. 24 - Tributo giornaliero.....	29
Art. 25 - Tributo provinciale.....	30
Art. 26 - Obbligo di dichiarazione	31
Art. 27 - Termini e decorrenza e contenuto della dichiarazione	32
Art. 28 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento	34
Art. 29 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.....	36
Art. 30 – Rateizzazioni degli avvisi bonari TARI	38
Art. 31 – Rimborsi e compensazioni	39
Art. 32 - Gestione e compiti del funzionario responsabile	40
Art. 33 - Verifiche ed accertamenti	41
Art. 34 - Sanzioni ed interessi	43
Art. 35 - Accertamento con adesione	44
Art. 36 - Importi minimi	45
Art. 37 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia	46
Art. 38 - Trattamento dei dati personali.....	47

Art 39 - Entrata in vigore	48
ALLEGATO A.....	49
ALLEGATO B.....	51

Art 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla legge 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019
2. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n.147/2013 e s.m.i, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che gli immobili rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio comunale in privativa.

Art. 3 - Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non accatastati, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche informata tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - Gestione del servizio e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dalle Leggi Regionali, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vedi allegato B a questo regolamento) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (vedi allegato A di questo regolamento);

c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi,

dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale possieda o detenga locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Esclusioni

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce);

d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h) i locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

i) locali ed aree compresi nelle aree cimiteriali.

2. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.

3. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.

4. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

5. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando alla superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie promiscua
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30%
Autosaloni, esposizioni	30%
Agenzie, studi professionali, uffici	30%
Banche e istituti di credito	30%
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	30%
Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	30%
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	30%
Banchi di mercato beni durevoli	30%
Barbiere, estetista, parrucchiere	30%
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Birrerie, hamburgerie, mense, Bar, caffè, pasticceria	30%
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	30%
Plurilicenze alimentari e miste	30%
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	30%
Ipermercati di generi misti	30%
Banchi di mercato generi alimentari	30%
Discoteche, night club	30%
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	40%
Autofficina, carrozzeria, elettrauto	40%
Attività artigianali di produzione beni specifici	40%
Attività industriali con capannoni di produzione	50%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, distinguendone la destinazione d'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 8 - Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9 - Determinazione della tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 della normativa vigente e degli artt. 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come determinati sulla base del Piano economico-finanziario (PEF), predisposto ai sensi dell'articolo successivo, trasmesso al Comune dall'Ente territorialmente competente (ETC).
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, nella misura del contributo a tale titolo erogato dallo Stato, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 12 - Piano economico-finanziario

1. Sulla base della normativa vigente, il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF), secondo quanto previsto dal Metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) allegato alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territoriale competente (ETC) ai fini della validazione.
2. Ai fini della validazione, il Piano economico finanziario è corredato dalle informazioni, dagli atti, dai dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. La procedura di validazione, svolta dall'Ente territorialmente competente, consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, nonché nelle valutazioni e valorizzazioni dei parametri di competenza dello stesso Ente territorialmente competente.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità per regolazione dell'energia, reti e ambiente (ARERA) il Piano Economico Finanziario per l'approvazione di competenza dell'Autorità, nelle forme individuate dall'ARERA.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva il Piano economico-finanziario. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, i valori validati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 13 - Articolazione delle tariffe del tributo

1. La tariffa è determinata sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.
2. La persona assente per un periodo non inferiore all'anno non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata nei seguenti casi:
 - servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero;
 - degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi e istituti penitenziari;
 - militari in carriera assenti per servizio;
 - persona per le quali sussista l'obbligo di residenza per ragioni di servizio, certificata dal datore di lavoro.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi tenuti a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di tre unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche;
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 32, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, attive al primo gennaio dell'anno di imposta, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarata.
3. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata al fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.
8. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

Art. 17 - Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché la cessazione sia debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvi i casi di duplicazione e le ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione.
5. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18 - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo. Legge 147/2013 art 1 comma 656

Art. 19 - Zone transitoriamente non servite dal porta a porta o prossimità

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani attraverso il sistema del porta a porta o prossimità
2. Nel territorio comunale viene effettuato il sistema di raccolta porta a porta o di prossimità, entrambi con raccolta effettuata entro i 500 metri. Dove non applicato il sistema di raccolta porta a porta e di prossimità viene effettuata la raccolta per mezzo di contenitori stradali.
3. Si intendono compiutamente servite tutte le zone del territorio comunale in cui viene effettuata la raccolta porta a porta o la raccolta di prossimità. Si considerano altresì serviti anche tutti gli insediamenti, nei quali la raccolta è effettuata per mezzo di contenitori stradali, la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta stradale non è superiore ai 500 metri lineari.
4. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
5. Per le utenze di cui al presente articolo, transitoriamente non servite dal porta a porta o prossimità, bensì per mezzo di contenitori stradali, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a) 40 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta stradale è superiore o pari a 500 metri lineari;
6. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
7. Tali riduzioni rimangono vigenti fino alla transizione dell'utenza ai sistemi di raccolta dal porta a porta o prossimità.

Art. 20 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa.

La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto del contenitore.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21 - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare apposita comunicazione, con la stessa forma e modalità previste dal presente regolamento per la dichiarazione TARI entro il 31 maggio di ciascun anno. L'esonero dal conferimento al servizio pubblico avrà efficacia:
 - a) se la comunicazione viene presentata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento e l'utenza dimostra di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, l'esonero decorre dalla data di effettivo conferimento al servizio privato.
 - b) se la comunicazione viene presentata dopo il 31 maggio dell'anno di riferimento, l'esonero decorre dalla data di presentazione se è dimostrato l'avvio al recupero in data antecedente, in difetto dalla data successiva quale si prova l'avvenuto avvio al recupero per il tramite dell'operatore privato.
3. Unitamente alla comunicazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:
 - a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato, redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
 - b) copia del contratto con l'operatore privato di valenza almeno annuale;
 - c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. La predetta comunicazione deve essere documentata dalla attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato. In detta comunicazione va data prova della continuità del conferimento ad operatore privato.
5. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro. Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 30 del presente regolamento.
6. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza. In caso di cambiamento del gestore il termine di gg 30 decorre dall'inizio dell'attività da parte del nuovo gestore.
7. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico.
8. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e la Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

Art. 22 - Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il tributo relativamente alle utenze domestiche è ridotto in base alla dichiarazione ISEE a condizione che il soggetto passivo sia residente nel Comune di Offagna con le seguenti modalità:
 - 30% nel caso di uno o due occupanti (di cui almeno uno ultrasessantacinquenne) con una dichiarazione ISEE non superiore a € 10.000,00; in questi casi la copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e devono essere dichiarate annualmente su apposito modello predisposto dall'ufficio entro la data del 30 settembre.
3. In caso di violazione amministrativa accertata e ripetuta per motivi inerenti le modalità di smaltimento dei rifiuti, il soggetto accertato decade dalla riduzione per l'intero anno.
4. Ulteriori riduzioni possono essere stabilite entro l'atto di approvazione del preventivo e devono trovare finanziamento in apposite poste del bilancio comunale.

Art. 23 - Cumulo delle Riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 2 La misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'80% della tassa dovuta.

Art. 24 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree scoperte pubbliche o di uso pubblico nonché aree scoperte gravate da servitù di pubblico passaggio. Le occupazioni pari o eccedenti i 183 giorni sono soggette al tributo in via ordinaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dai commi 816 e segg. della L. 160/2019 e s.m.i..

2. Si considerano soggette al tributo giornaliero, disciplinato dal presente articolo:

- a) le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili);
- b) le occupazioni poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante ricorrente;
- c) le occupazioni con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
- d) le occupazioni con posteggi fissi o chioschi;
- e) le aree occupate dai locali di servizio di cantieri (es. baracca/mensa);
- f) le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio;
- g) ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.

Non sono soggette al tributo giornaliero le aree la cui occupazione duri complessivamente meno di un giorno.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola del 40%.

4. In mancanza della corrispondente categoria di attività è applicata la tariffa della categoria assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 25 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 26 - Obbligo di dichiarazione

1. Il soggetto passivo, di cui all'ART. 6, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 8 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 8 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Art. 27 - Termini e decorrenza e contenuto della dichiarazione

1. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26 comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
2. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
4. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
5. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.
6. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 1, l'elenco degli

occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

7. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

8. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

9. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

11. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 9 e 10, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 3.

12. In deroga a quanto disposto dal comma 10, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 28 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato secondo le scadenze determinate annualmente con delibera di approvazione delle tariffe. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. **L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.**

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo XY, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è

definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Art. 29 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 26, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 28.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;**
- b) i dati identificativi del contribuente:**
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;**
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;**
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;**
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);**
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;**
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;**
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.**

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;**
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;**
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;**
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.**

d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel

primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 30 – Rateizzazioni degli avvisi bonari TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 28 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 10.000,00;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;

g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 31 – Rimborsi e compensazioni

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
- 5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 29 del presente regolamento.**
- 6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.**
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 32 - Gestione e compiti del funzionario responsabile

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione (anche coattiva) riferiti al presente regolamento sono affidate dal Comune di Offagna ad una società di capitali a partecipazione interamente pubblica, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune e dal contratto di servizio.
2. La società di cui al comma precedente è il soggetto gestore della tassa, e ad essa sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione della medesima tassa.
3. La società incaricata cura l'incasso e la rendicontazione al Comune dell'entrata in questione, sulla base del contratto di servizio, il quale fissa nei termini di legge ed ove sia necessario, ogni modalità o termine dell'attività affidata, che non sia già stabilita dalla legge, dal regolamento, o da altre norme rilevanti.
4. Il soggetto gestore provvede alla designazione di un funzionario a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TARI.
5. Al Funzionario Responsabile designato quale responsabile del tributo sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
6. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, e per esso gli uffici incaricati, può:
 - inviare al contribuente motivato invito a comparire per fornire delucidazioni, esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, o questionari da restituire debitamente sottoscritti;
 - sottoscrivere i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli avvisi, i ruoli, le ingiunzioni, e disporre i rimborsi; cura altresì tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie, di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative.
 - richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - utilizzare dati acquisiti per altro tributo.

Art. 33 - Verifiche ed accertamenti

1. Il soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento. Sono fatti salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo;

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il soggetto gestore, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il soggetto gestore provvederà alla notifica al soggetto passivo di avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Tale avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo raccomandata a/r. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso e contiene anche l'indicazione, in caso di inadempimento, che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari della riscossione coattiva senza preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale.

5. Gli accertamenti esecutivi divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 34 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 35 comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 35 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

Art. 36 - Importi minimi

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 37 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge **ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

Art. 38 - Trattamento dei dati personali

1. dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice della privacy) come modificato dal Decreto legislativo 101 /2018 (Disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE)

Art 39 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal primo gennaio 2023.

ALLEGATO A

Allegato L-QUINQUIES alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici e agenzie
12. Banche ed istituti di credito, studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari

29. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO B

Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200
		108
	Rifiuti biodegradabili	200
		201
	Rifiuti dei mercati	200
		302
Carta cartone	Imballaggi in carta e cartone	150
		101
	Carta e cartone	200
		101
Plastica	Imballaggi in plastica	150
		102
	Plastica	200
		139
Legno	Imballaggi in legno	150
		103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200
		138
Metallo	Imballaggi metallici	150
		104
	Metallo	200
		140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150
		105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150
		106
Vetro	Imballaggi in vetro	150
		107
	Vetro	200
		102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150
		109
	Abbigliamento	200
		110
	Prodotti tessili	200
		111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui all'articolo 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080
		318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200
		307

Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200 128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200 130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200 203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200 301